

IN BREVE n. 35 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Gino Cervi, nel 120° anniversario della nascita**

Data di emissione: 27 agosto 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Vittorio De Sica, nel 120° anniversario della nascita**

Data di emissione: 27 agosto 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato al Santuario di Oropa**

Data di emissione: 29 agosto 2021

- **Francobollo celebrativo del Manifesto di Ventotene, nell'80° anniversario della stesura**

Data di emissione: 31 agosto 2021

ENPAM - CONTRIBUTI QUOTA' A dal sito Enpam

I contributi di Quota A si possono pagare in **unica soluzione** oppure in **quattro rate senza interessi**.

Gli importi aggiornati al 2021 sono:

- € 117,06 all'anno per gli **studenti**;
- € 234,11 all'anno **fino a 30 anni** di età;
- € 454,42 all'anno dal compimento dei **30 fino ai 35 anni**;
- € 852,74 all'anno dal compimento dei **35 fino ai 40 anni**;
- € 1574,86 all'anno dal compimento dei **40 anni fino all'età del pensionamento di Quota A**;
- € 852,74 all'anno per gli **iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta** (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

A queste somme va aggiunto anche il **contributo di maternità**, adozione e aborto di 44,55 euro all'anno.

I contributi sono dovuti dal mese successivo all'iscrizione all'Albo fino al mese di compimento dell'età per la [pensione](#).

[Domiciliazione – Quota A](#)
[Bollettini Mav – Quota A](#)

CTRL + clic



AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE PER LA PSICOTERAPIA da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho eseguito delle prestazioni sanitarie di psicoterapia, pagandole con carta di credito. Potrei avere conferma che per portare in detrazione dall'Irpef le somme pagate non occorre alcuna prescrizione medica preventiva?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma che le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono detraibili senza necessità di prescrizione medica.

Per usufruire della detrazione dall'Irpef del 19% è sufficiente essere in possesso di una certificazione della spesa (ricevuta fiscale o fattura) rilasciata dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Occorre conservare, inoltre, la ricevuta del versamento che il contribuente ha effettuato con la carta di credito. Si ricorda, infatti, che dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con sistemi di pagamento "tracciabili". Fanno eccezione a tale regola le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L'ERRORE IN DICHIARAZIONE È SEMPRE DEDUCIBILE DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO in InformazioneFiscale - Dichiarazioni e adempimenti a cura di Emiliano Marvulli

LEGGI IN www.informazionefiscale.it/errore-dichiarazione-dei-redditi-rimborso-oltre-termini-decadenziale

In caso di **errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi**, il contribuente può chiedere

il **rimborso** della **maggior imposta** versata entro 48 mesi dalla data del versamento, fermo restando la possibilità di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria **oltre il termine decadenziale** previsto dalla legge.

in particolare:

«In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, Da dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il r.g. n. 4504/2015 3 Cons. est. Riccardo Guida Corte di Cassazione - copia non ufficiale contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento

ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.»


Corte di Cassazione sezione V Civile - Ordinanza n.23183 pubbl. il 20.08.2021

COVID 19 - AGEVOLAZIONI ENPAM

I Ministeri vigilanti hanno dato l'ok all'agevolazione Enpam al bonus di 20 anni di contributi per le pensioni ai familiari di medici e dentisti deceduti per Covid. È una delle varie decisioni dell'ente per venire incontro a iscritti rovinati dalla malattia o dall'emergenza seguita.

Vedi le misure raccolte:

CTRL + clic



- **Bonus Enpam**
- **Bonus Enpam+ (allargamento platea)**
- **Acconto pensione**
- **Indennizzo statale**
- **In quarantena per ordine dell'autorità sanitaria**
- **Sussidio contagiati Covid**
- **Spese funerarie**
- **Esonero contributivo**
- **Rinvio dei contributi**
- **Indennità immunodepressi**
- **Fondo "Sempre con voi" per i familiari**
- **Moduli**

dal sito Enpam:

[Covid-19 – Fondazione Enpam | Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri](#)

ENPAM e BONUS BEBE' 2021

BONUS BEBÈ ENPAM confermato, nel nuovo bando Enpam per la genitorialità, il contributo

pensato per sostenere le mamme in camice per le spese dei primi 12 mesi del bambino. Il bonus potrà essere chiesto per i nati nel corso del 2020 e la domanda va compilata dall'area riservata del sito Enpam a partire dai primi di luglio. Il bando si chiuderà alle 12 del 17 settembre 2021.

Per conoscere i requisiti del bonus bebè consultare il sito ENPAM al link
www.enpam.it/2021/nuovi-1-500-euro-chi-ne-ha-diritto/

GREEN PASS OBBLIGATORIO NELLE SCUOLE e NEI TRASPORTI

estratto da

www.edotto.com/articolo/green-pass-obbligatorio-nelle-scuole-e-nei-trasporti?newsletter_id=%24IdNewsletter&utm_campaign=PostDelPomeriggio-01%2F09%2F2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=green-pass-obbligatorio-nelle-scuole-e-nei-trasporti&guid=1a1218bd-4cdb-49ea-8da6-925000761ace&vgo_ee=Iexf3SylmVZTKnXlj1HjBA%3D%3D

Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) il green pass diventa obbligatorio:

- per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario di esibire il green pass nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti nè la retribuzione nè altri compensi o emolumenti.
La verifica del rispetto delle prescrizioni è affidata ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole paritarie e delle università.
- dal 1° settembre 2021 e al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
 - a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
 - c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

ALLEGATI A PARTE - MIN.ISTRUZ. Circ.n.1260 del 30.08.2021 (documento 189)
GARANTE PRIV. doc.web 9694010 reg. provv.306 del
31.08.2021 (documento 190)
DL 111 del 6.08.2021 art.9 quater (documento191)

In particolare il Garante delle Privacy in data 2 settembre 2021:

Garante privacy: COVID-19 - via libera alle nuove modalità di verifica del Green pass per il personale scolastico



Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d'urgenza, ha espresso **parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico**, alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso dell'App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell'ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell'accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell'attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell'esito delle verifiche.

È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

IVA 4% PER DISPOSITIVI CORREZIONE DENTATURA

Con la risposta n. 575/2021 avente per oggetto l'aliquota Iva per le cessioni dei dispositivi per il corretto allineamento dei denti *"invisalign"*, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l'Iva da applicare è quella del 4%

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n. 575 del 30.08.2021 (documento192)